



Città di Licata - Provincia di Agrigento

Piazza Progresso n°10 – Licata (Ag) cap. 92027
tel. 0922.868.111 – fax 0922.774.378 – protocollo@cert.comune.licata.ag.it
Part. I.V.A. 00237560842 – Cod. fisc. 81000410845

CONTENUTO DELLA DISPOSTA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 22 DEL 25 MAGGIO 2018

Misure volte a prevenire e contrastare il rischio "Incendi boschivi e d'interfaccia" - Stagione estiva 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO

quale **autorità** comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225,

ORDINA

ART. 1

Obblighi e divieti

E' fatto **obbligo** ai proprietari, affittuari, conduttori e/o gestori o a coloro che a qualsiasi titolo godono nel Territorio Comunale di aree di terreni incolti o in stato di abbandono e/o di aree in precario stato manutentivo, ovvero di aree costituenti pertinenze di fabbricati, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15 giugno 2018** e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2:

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- c) di assicurare in tali aree, **fino al 15 ottobre 2018**, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

Gli stessi **obblighi** di cui sopra sono estesi a tutti i proprietari, possessori e/o conduttori di aree, anche demaniali, lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, le strutture drenanti quali i canali di scolo, assicurando i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura. Parimenti, è fatto obbligo alle autorità preposte al mantenimento funzionale e sicuro delle aree fluviali, specie in corrispondenza del centro abitato e dove il rischio d'incendio di interfaccia è più elevato, provvedendo alla ripulitura e all'allontanamento dalle sponde dei corsi d'acqua e per una fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, del materiale di risulta compresa la ramaglia.

E' fatto **divieto** nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica di eseguire gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco in assenza del rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi e senza aver preventivamente concordato gli stessi interventi con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;

E' fatto **divieto**, nel periodo **dal 15 giugno al 15 ottobre 2018**, di accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

E' fatto **divieto** nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi e di interfaccia, ovvero dal 15 giugno al 15 ottobre 2018, la pratica del **debbio** in tutte le sue varianti (fuoco corrente e fuoco coperto), anche nella considerazione che la combustione in campo dei residui agricoli comporta emissioni di metano e protossido di azoto.

Art. 2

Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

- 1) **Pulitura delle aree - Viali parafuoco:** gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte. Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescio di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di mt 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a mt 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;
- 2) **Smaltimento del materiale residuale:** il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici,

a pena dell'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al D.Lgs n.152/06 e s.m.i. (abbandono rifiuti - discarica abusiva);

- 3) **Interramento del materiale residuale:** in alternativa al suddetto conferimento, per il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, in mancanza di reali possibilità di diversa utilizzazione commerciale, è ammesso l'interramento;

Art. 3 Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 sono a carico di ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza e mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 4. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che nel frattempo abbiano acquisito la titolarità degli immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art.4 Procedimento amministrativo - Diffida

Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5 lett. "b"), l'accertamento, da parte degli Organi elencati all'art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

Art.5 Sanzioni

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della L.353/2000 come recepito dalla legislazione regionale, le violazioni alle norme della presente Ordinanza, ove divampi un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad euro € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

Chiunque non ottemperi all'obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dall'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In caso di abbandono di rifiuti, in applicazione del combinato disposto del d.lgs. n. 205/2010, Art. 34 (Modifiche all'art. 255 D.Lgs. n. 152/2006), si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio disponendo contestuale informativa alla Prefettura di Agrigento ed all'Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti consequenziali;

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa da €.168,00 ad €. 674,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Il divieto di accensione dei fuochi, di cui all'art. 1, è punito, ai sensi del combinato disposto degli art. 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 3.098,00.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) e alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio, nonché alle sanzioni previste dalle altre norme vigenti in materia.

Restano ferme, altresì, le disposizioni e le misure sanzionatorie di cui alla Legge 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

Art.6

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

- **Vigili del Fuoco: 115**
- **Vigili del Fuoco - Distaccamento Provinciale di Licata: 0922/772921;**
- **Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale: 1515**
- **Polizia Municipale: 0922/772265**

ART. 7

Collaborazione degli Uffici comunali

- **Dipartimento Polizia Municipale:**
 - **Servizio Polizia Ambientale**, svolge accertamenti obbligatori in materia di tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente in generale, preventivamente ha l'obbligo di appurare in caso di inosservanza dell'ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste

all'art. 5, comunica all'U.O. di Protezione civile, per gli adempimenti consequenziali, i dati identificativi dei proprietari e/o conduttori dei terreni attraversati dal fuoco, unitamente agli elementi catastali;

- **Dipartimento LL.PP. ed Urbanistica**

- **Servizio Manutenzione**, mette a disposizione i mezzi in dotazione ed il personale competente, con l'obbligo di procedere alla manutenzione delle strutture e infrastrutture comunali al fine di prevenire e contrastare il rischio incendi. Saranno, per tanto, curate e messe in sicurezza, attraverso opportuno diserbamento da erbe infestanti e realizzazione di viali parafuoco, le aree demaniali antropizzate e non, le ville, i giardini, il verde pubblico all'interno delle lottizzazioni, i cigli stradali, le aree di sosta, le aree pertinenziali agli edifici strategici (scuole, edifici comunali, campi sportivi, acquedotti, depuratori, etc.).

ART. 8

Organi deputati all'esecuzione

(in ambito dei reati ambientali, inclusi gli incendi)

Il Corpo di Polizia Municipale e di per se' il personale di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Stradale e Urbana sono responsabili del controllo e repressione in materia attinente al territorio e alla tutela ambientale. Svolgono, altresì, funzioni di Polizia Giudiziaria il Corpo della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Forestale. I suddetti Corpi, per tanto, hanno l'obbligo e l'autorità, a prescindere se esistano altri Corpi con espressa competenza in particolari settori ambientali, su propria iniziativa e/o segnalazione, di procedere all'accertamento di responsabilità e all'attuazione dei provvedimenti appropriati in ordine ad un reato ambientale, incluso gli incendi, nonché all'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 5 e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689/81.

ART. 9

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità sino al 15 di ottobre 2018 salvo ss.mm.ii. da sopravvenute disposizioni normative ed eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni tali da aumentare il rischio di pericolo d'incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1 del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

ART. 10

Avvertenze

L'Ordinanza Sindacale non costituisce autorizzazione, per i lavori di pulitura e bonifica dei terreni. Il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree,

dovranno compiersi secondo le prescrizioni disposte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo.

Licata, li 25/05/2018

**Il Commissario Straordinario
in sostituzione del Sindaco
Dott.ssa Maria Elena Volpes**